



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio Circondariale Marittimo di Porto San Giorgio

Sezione Tecnico/Amministrativa-Operativa

Viale della Vittoria n° 158 – Tel/Fax 0734-676304

E-mail: portosangiorgio@guardiacostiera.it – Pec: cp-portosangiorgio@pec.mit.gov.it

O R D I N A N Z A

FONDALI DEL CANALE DI ACCESSO/USCITA DEL PORTO DI PORTO SAN GIORGIO

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Porto San Giorgio:

- VISTO** il foglio del Comune di Porto San Giorgio assunto al prot.n. 4465 il 01 luglio 2020 con il quale vengono trasmesse le nuove batimetrie dei fondali dell'imboccatura del Porto di Porto San Giorgio – parte pubblica – a seguito dei rilievi eseguiti nel mese di giugno 2020 dalla ditta Socotec di Senigallia;
- VISTA** la e-mail del Marina di Porto San Giorgio s.r.l. datata 21 luglio c.a. ed assunta a prot.n.5019 il 22 luglio 2020 con la quale comunica, tra l'altro, la rimozione dell'ostacolo segnalato a suo tempo in prossimità dell'imboccatura del canale;
- VISTA** la propria precedente ordinanza n. 02/2019 in data 25.02.2019;
- VISTA** la Regola 9 del "Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare – (COLREG 1972)";
- RITENUTO NECESSARIO** garantire la sicurezza della navigazione delle unità durante le manovre di entrata e di uscita dal Porto di Porto San Giorgio;
- VISTI** gli artt. 17, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione,

R E N D E N O T O

che la quota dei fondali lungo la linea mediana del canale di accesso/uscita dal porto di Porto San Giorgio – parte pubblica segnalato da boe diurne – nonché per la prima parte interna di competenza del Marina di Porto San Giorgio s.r.l. è di metri – 2,7 s.l.m.m..

Art. 1 – Transito attraverso l'imboccatura del porto

L'ingresso e l'uscita dal porto di Porto San Giorgio è consentito alle unità il cui pescaggio non superi i metri 2,50.

Art. 2 Abrogazione Ordinanza

L'Ordinanza n. 02/2019 in data 25.02.2019 è abrogata.

Art. 3 Disposizioni finali e sanzioni

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave o diverso illecito, incorrono:

- a) nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53 comma 4 del Decreto Legislativo n. 171/2005, se alla condotta di unità da diporto;
- b) nell'illecito amministrativo di cui all'articolo 1164 del Codice della Navigazione;
- c) nell'illecito amministrativo di cui all'articolo 1174 comma 1 del Cod. Nav. e/o nel reato contravvenzionale di cui all'art. 1231 del Cod. Nav., negli altri casi.

Gli stessi saranno ritenuti responsabili dei danni derivati a persone e/o cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale <http://www.guardiacostiera.gov.it/porto-san-giorgio/Pages/ordinanze.aspx>, nonché l'opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.

Porto San Giorgio,

IL COMANDANTE
T.V.(CP) Simona GENTILE